

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4037 del 07/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014 intestata a ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione carta e cartone ondulato sito nel Comune di Cesena, Via Cesenatico n. 2631
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4177 del 07/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014 intestata a ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione carta e cartone ondulato sito nel Comune di Cesena, Via Cesenatico n. 2631.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 2631 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 99698 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione carta e cartone ondulato sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cesenatico n. 2631.”* rilasciata dal Comune di Cesena in data 09/10/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni utilizzate nella relazione acustica datata 29 novembre 2021;

Visto che la stessa è stata successivamente aggiornata:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1584 del 01/04/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 15 del 03/08/2021 Prot. Unione 28875, quale endoprocedimento del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/06/2019, inerente il *“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA PRODUTTIVA POLIFUNZIONALE DI CUI ALLA PRESCRIZIONE N. 241 – FASI 3-4A-5-6 PIAZZALE E FABBRICATI”* da eseguirsi in Comune di Cesena, Via Cesenatico n. 2631;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1997 del 20/04/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 22/04/2022 con Prot. Unione 15048;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 26/01/2023 e la successiva integrazione documentale pervenuta in data 03/02/2023, acquisita ai Prot. Unione 3799-4917 e da Arpae al PG/2023/22781 del 07/02/2023, da ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. nella persona di delegato dal legale rappresentante dell'azienda tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Evidenziato che con l'attuale istanza di modifica sostanziale la Ditta intende inserire i nuovi punti di emissione da E21 a E28 relativi al nuovo macchinario di produzione del cartone ondulato (Quantum) che si intende installare nel nuovo fabbricato 1, e dismettere le emissioni: E1 “Generatore vapore a metano”; E2 “Recuperatore sfridi di cartone”, E3 “Silos amido” (i cui effluenti verranno convogliati rispettivamente alle emissioni già autorizzate E20 “Recuperatori sfridi di cartone ed E16 “Silos amido”); E4 “Preparazione amido”.

Visto che con Nota Prot. Unione 8200 del 02/03/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/38254, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 03/04/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 12140 e da Arpae al PG/2023/59592;

Visto che con Nota Prot. Unione 14113 del 18/04/2023, acquisita al PG/2023/67661, il SUAP ha richiesto ulteriori integrazioni;

Dato atto che in data 19/05/2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al Prot. Unione 17880 ed al PG/2023/95244;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 55110 del 20/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/69501, il Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 4/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 30 marzo 2023 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dalla modifica non sostanziale indicata in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (posizionamento sorgente fissa, ricettori sensibili, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 03/08/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 2631 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 99698 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione carta e cartone ondulato sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cesenatico n. 2631."* rilasciata dal Comune di Cesena in data 09/10/2014, **come segue**:

- Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Introduzione della seguente ulteriore prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (posizionamento sorgente fissa, ricettori sensibili, ecc.) utilizzate nella relazione acustica datata 30 marzo 2023.*

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDULATI DEL SAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 2631 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 99698 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione carta e cartone ondulato sito nel Comune di Cesena (FC), Via Cesenatico n. 2631."* rilasciata dal Comune di Cesena in data 09/10/2014, **come segue**:
 - **Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto;**

- **Introduzione della seguente ulteriore prescrizione relativa all'impatto acustico *siano rispettate le condizioni di base (posizionamento sorgente fissa, ricettori sensibili, ecc.) utilizzate nella relazione acustica datata 30 marzo 2023.***

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2996 del 01/10/2014 Prot. Prov.le 91728/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2996 del 01/10/2014 prot. n. 91728, rilasciata dal Comune di Cesena in data 09/10/2014 prot. 80910, successivamente aggiornata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-1584 del 01/04/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 15 del 03/08/2021 prot. 28875, e successivamente ulteriormente aggiornata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1997 del 20/04/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 22/04/2022 prot. 15048.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato: la Ditta intende inserire i nuovi punti di emissione da E21 a E28 relativi al nuovo macchinario di produzione del cartone ondulato (Quantum) che si intende installare nel nuovo fabbricato 1, e dismettere le emissioni: E1 "Generatore vapore a metano"; E2 "Recuperatore sfridi di cartone", E3 "Silos amido" (i cui effluenti verranno convogliati rispettivamente alle emissioni già autorizzate E20 "Recuperatori sfridi di cartone ed E16 "Silos amido"); E4 "Preparazione amido".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/42350 del 09/03/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/61525 del 06/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/42357 del 09/03/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/61535 del 06/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che si tratta sostanzialmente di una nuova linea di produzione del cartone QUANTUM e che nella zona post taglio, in cui transita il cartone tagliato in fase finale, sarà installato anche un filtro con celle in poliestere a trattenere le polveri con reimmissione dell'aria in reparto (le polveri raccolte vengono trattenute in un sacco che sarà svuotato a riempimento), ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota PG/2023/42383 del 09/03/2023 il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta, nell'ambito di una riqualificazione dell'intera area polifunzionale, intende installare nel nuovo capannone "FABBRICATO 1", non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, la nuova linea di produzione del cartone QUANTUM, ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività da svolgere nel nuovo capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 24154 del 10/07/2022 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/119872, il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio ha comunicato quanto di seguito riportato:

"Vista la richiesta di parere in merito alla conformità Urbanistica ed Edilizia pervenuta al servizio scrivente, si comunica quanto segue:

L'area è normata dal:

PRG: Art. 39 Tessuto polifunzionale - Permessso di costruire con prescrizioni (art. 27 NdA) – prescrizione n°241
LA CONVENZIONE ACCESSIVA AL PDC N. 32/2021 CON PRESCRIZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ART 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE PRESCRIVEVA COME TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE CONCLUDERE LE OPERE DEL PRESENTE LOTTO IL 20/04/2027 (6 ANNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE). LA CONFORMITA' EDILIZIO – URBANISTICA VIENE PERCIO' VERIFICATA CON IL PRG E NON CON IL PUG APPROVATO.

PAI-PGRA : Zona interessata da potenziale allagamento art. 6 piano stralcio per il rischio idrogeologico – tirante idrico di riferimento fino a 50 cm

L'intervento di riqualificazione dell'intera area era stato diviso in diverse fasi non potendo l'azienda permettersi di interrompere la produzione:

- FASE 1 REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ENEL E DI VANI TECNICI – PdiC n°78/2019 (AU n°30/2019 – 64/PRAT/2019), successiva variante sostanziale PdiC n°40/2020 (AU n°22/2020 – 25/PRAT/2020) e 296/SCCEA/2020 del 07/08/2020;
- FASE 2 DEMOLIZIONE DELL'ABITAZIONE DEL CUSTODE E DELLE TETTOIE – 309/UCILA/2019 (in corso);
- FASE 3 SBANCAMENTO E LIVELLAMENTO PER REALIZZAZIONE PIAZZALE
- FASE 4A NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE PREFABBRICATO (FABBRICATO 1)
- FASE 4B REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E PARCHEGGIO PERTINENZIALE – PdiC n°32/2021 (AU n°11/2021 – 64/PRAT/2020);
- FASE 5 DEMOLIZIONE DEI CORPI ADDOSSATI ALL'ESISTENTE E NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE PREFABBRICATO (FABBRICATO 2)
- FASE 6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO A ESISTENTE

Ad oggi sono in corso i lavori relativi ai seguenti titoli edilizi:

- permesso di costruire n.60/2021 del 30/07/2021 avente ad oggetto il progetto di RIQUALIFICAZIONE DI AREA PRODUTTIVA POLIFUNZIONALE DI CUI ALLA PRESCRIZIONE n.241 – FASI 3-4A-5-6. L'inizio dei lavori è stato presentato in data 18/09/2021;
- permesso di costruire n. 32/2021 del 17/05/2021 avente ad oggetto PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA PRODUTTIVA POLIFUNZIONALE DI CUI ALLA PRESCRIZIONE n. 241 – FASE 4B – REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E PARCHEGGIO PERTINENZIALE. L'inizio dei lavori è stato presentato in data 28/09/2021.

Nella precedente comunicazione trasmessa in data 05/04/2023 con nota PGN 48212 venivano richiesti chiarimenti in relazione sia alle Superfici Totali (ST) dei fabbricati 1 – 2 – 3, sia sulla comunicazione dell'inizio dei lavori delle singole fasi facenti parte del PDC n. 60/2021.

Con nota PGN 72480 del 30/05/2023 è pervenuta dal SUAP la risposta del tecnico nel quale chiarisce che le fasi 3-4A-5 sono iniziate ad esclusione della fase 6 per la quale sarà necessario presentare un nuovo titolo edilizio. Per quanto concerne invece i chiarimenti richiesti sulle ST si segnala che i due fabbricati in corso di costruzione non sono ancora terminati e verrà quanto prima presentata una variante non sostanziale con indicazione delle ST reali.

Nel permesso di costruire n.60/2021 il fabbricato 1 era destinato a deposito mentre negli elaborati grafici di tale procedimento risulta destinato in parte a deposito ed in parte alla linea di produzione. Tale modifica risulta ammissibile ed è conforme al piano urbanistico di riferimento (PRG). Non è possibile dichiarare la conformità edilizia ed urbanistica dei fabbricati rispetto all'ultimo titolo edilizio legittimo ancora in corso di validità, in quanto i lavori non sono terminati e tali modifiche non sono state ad oggi legittimate con varianti in corso d'opera.

Con nota prot. n.2023/140407/P del 22/05/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/89380

l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2023/0063635/A, il 09/03/2023, e successivo aggiornamento Ns prot. N. 2023/0094911/A del 06/04/2023 esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta ONDULATI DEL SAVIO srl in merito alla modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Determina n. 2996 del 01/10/2014 prot. n. 91728, rilasciata dal Comune di Cesena in data 09/10/2014 prot. 80910, si esprime parere favorevole con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. PG/2023/89689 del 23/05/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

“(…omissis…)

La ditta si occupa di trasformazione di carta in bobine in cartoni ondulati.

(…omissis…)

La modifica richiesta è inerente l'installazione nel fabbricato 1 di una nuova linea di produzione del cartone Quantum completamente automatica, dotata di zona di caricamento bobine e di cabina unica incollaggio e ondulazione cartone le cui emissioni derivanti da ricambi d'aria (COV e calore), verranno espulse tramite 8 camini installati sul tetto.

Nel fabbricato 2 verrà inoltre installato un trituratore per scarti di cartone di grosse dimensioni dotato di vasca di aspirazione, messa in depressione da un ventilatore e strappo, la cui uscita verrà collegata al punto E20 già autorizzato, senza modificarne le caratteristiche.

(…omissis…)

Materie prime

La Ditta dichiara invariato il consumo di materie prime rispetto a quanto già autorizzato, di seguito la tabella con indicati i consumi di materie prime impiegate:

SOSTANZE/MATERIE PRIME e AUSILIARIE UTILIZZATE	
Descrizione	quantità annue
carta per produzione	50000 t
BIOCIDA SANIKEM (preparazione collante Dimetanolo)	4600 kg
ANTINCROSTANTE KALKEM 4718 (preparazione collante)	7000 kg
ANTISCHIUMA W15 (preparazione collante)	5600 kg
BOROBORAKEM N11 (complesso boro etanolamina)	9000 kg
SILOS AMIDO (preparazione collante)	1050000 kg
SODA CAUSTICA (preparazione collante idrossido di sodio)	5000 kg
INCHIOSTRI DI STAMPA ALL'ACQUA (propanolo, etanoamina, ammoniaca, 2ottil-2hisotiazol-3one)	3000 kg

La Ditta dichiara inoltre che, alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. 102/2020 contenute nel comma 7bis art 271 del D.lgs 152/06, nel ciclo produttivo di realizzazione del cartone ondulato, non si utilizzano

- sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)*
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata*

- sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, Pertanto non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di "sostanze classificate" e la determinazione della Regione medesima Num. 14471 del 30/07/2021.

Quadro emissioni convogliate, esistenti e future:

Punto Emissivo	Attività	Portata (Nm3/h)	Durata	Abbattimento	Stato
E1	Generatore vapore a metano	6000	24 h/gg	//	[richiesta dismissione]
E2	Recuperatori sfidi di cartone	16000	24 h/gg	Ciclone	richiesta dismissione
E3	Silos amido	200	1 h per 1 v/mese	Filtro a maniche	richiesta dismissione
E4	Preparazione amido	750	6 h/gg	Filtro a maniche	richiesta dismissione
E5	Ricambio aria cabina ondulatorice	40000	24 h/gg	//	Esistente
E6	Ricambio aria cabina ondulatorice	40000	24 h/gg	//	Esistente
E7	Ricambio aria cabina incollatrice	45000	24 h/gg	//	Esistente
E11	Ricambio aria cabina ondulatorice - linea 1	40000	24 h/gg	//	Esistente
E12	Ricambio aria cabina ondulatorice - linea 2	40000	24 h/gg	//	Esistente
E13	Ricambio aria cabina incollatrice - linea 3	40000	24 h/gg	//	Esistente
E16	Silos Amido	750	1 h/gg	Filtro a maniche	Esistente
E18	Generatore vapore a metano 5,852 MW	8100	24 h/gg	//	Esistente
E19	Generatore vapore a metano 5,582 MW	8100	24 h/gg	//	Esistente
E20	Recuperatori sfidi di cartone	60000	24 h/gg	Filtro a maniche	Esistente
E21	Ricambio aria cabina ondulatorice (zona incollaggio)	22000	24 h/gg	//	<u>Richiesta autorizzazione</u>
E22	Ricambio aria cabina ondulatorice (zona incollaggio)	22000	24 h/gg	//	<u>Richiesta autorizzazione</u>
E23	Ricambio aria cabina ondulatorice (zona ondulatorice)	22000	24 h/gg	//	<u>Richiesta autorizzazione</u>

E24	Ricambio aria cabina ondulatrice (zona ondulatrice)	22000	24 h/gg	//	Richiesta autorizzazione
E25	Ricambio aria cabina ondulatrice (zona ondulatrice)	22000	24 h/gg	//	Richiesta autorizzazione
E26	Ricambio aria cabina ondulatrice (zona ondulatrice)	22000	24 h/gg	//	Richiesta autorizzazione
E27	Ricambio aria cabina ondulatrice (zona ondulatrice)	22000	24 h/gg	//	Richiesta autorizzazione
E28	Filtro per ventilatori vuoto cinghie (fabbricato 1)	4500	24 h/gg	Filtro a maniche	Richiesta autorizzazione

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni per i nuovi punti emissivi

Punti emissivi da E21 a E27 - Ricambio aria cabina ondulatrice

I 7 punti di emissione sono relativi alla cabina incollatrice e ondulatrice del cartone QUANTUM, che verrà installata nel nuovo fabbricato 2, all'interno della quale si esegue incollaggio e ondulazione del cartone.

Tali emissioni sono necessarie per aspirare le sostanze organiche volatili che si generano nella lavorazioni, oltre ad evitare accumuli di calore all'interno delle cabine che funzionano a caldo per far incollare e ondulare il cartone Tale attività è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.4.10 dell'allegato 4/a applicazione ed essiccamento colle adesive dove le sostanze inquinanti emesse sono:

- sostanze organiche (esprese come C organico totale) valore limite 50 mg/Nmc*
- formaldeide valore limite 20 mg/Nmc*

escludendo dal tipo di collante usato il limite dell'ammoniaca e anche della formaldeide come dichiarato dalla ditta.

Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.10 della DGR 2236/09 e s.m.i che fissa il limite dei COV 150 mg/Nmc.

Pertanto si riconfermano i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti già autorizzate alle emissioni già presenti e precedentemente autorizzate: E5, E6, E7 ed E11, E12, E13.

Si riporta la Tabella riferita ai punti di emissione con i valori limite proposti.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONI DA E21 A E27</i>	<i>Ricambio aria cabina ondulatrice</i>
<i>Portata massima</i>	<i>22000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>11 m</i>
<i>Durata</i>	<i>24 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,90 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>COT</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito alle emissioni*

da E1 a E27;

- eseguire monitoraggio annuale delle emissioni da E21 a E27.

Punto emissivo E28 - Filtro per ventilatori vuoto cinghie

A tale punto emissivo afferiscono le emissioni di polveri di cartone generate nella nuova cabina di taglio del cartone QUANTUM nel nuovo fabbricato 2. Le emissioni della cabina di taglio sono costituite principalmente da sfridi di cartone, che vengono aspirati e convogliati nel recuperatore sfridi (E20 già autorizzato). Al punto E28 verranno invece convogliate le polveri derivanti dal filtro per ventilatori vuoto cinghie che verrà collocato nella parte finale della cabina di taglio, come da richiesta integrazioni.

Il filtro a maniche avrà le seguenti caratteristiche:

- Tipo di tessuto: poliestere agugliato;
- Diametro della manica: 0,13 m;
- Altezza della manica: 2 m;
- Numero maniche: 49;
- Superficie filtrante totale: 40 m²;
- Velocità di filtrazione: 0,031 m/s;
- Grammatura del tessuto filtrante: 500 g/m²;
- Metodo di pulizia: lavaggio con aria compressa in controcorrente.

Questo filtro a maniche rispetta le indicazioni riportate nell'allegato 3 dei Criteri Criaer. L'emissione E28 può essere assimilato al 4.4.1 – Taglio, rifilatura, foratura dei Criteri C.R.I.A.E.R.(...omissis...)

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E28	Filtro per ventilatori vuoto cinghie
Portata massima	4500 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	24 ore/g
Diametro	0,90 m
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissioni E28;

- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E28.

(...omissis...)

Conclusioni - Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate."

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in merito a quanto espresso nel parere del Comune di Cesena sopra riportato, ha ritenuto che vi siano le condizioni per procedere all'adozione dell'aggiornamento dell'AUA facendo salvi gli adempimenti in materia edilizia con particolare riferimento ai fabbricati.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, del parere del Comune di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/2014 prot. 80910, successivamente aggiornata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 15 del 03/08/2021 prot. 28875, e successivamente ulteriormente aggiornata in data 22/04/2022 prot. 15048, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 26/01/2023 P.G.N. 3799, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Fabbricato A

EMISSIONE E8 – RICAMBIO ARIA CABINA TAGLIO

N. 8 PUNTI DI ASPIRAZIONE PER IL RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Fabbricato 2

EMISSIONE E14 – RICAMBIO ARIA CABINA TAGLIO LINEA 4

EMISSIONE E15 – RICAMBIO ARIA CABINA TAGLIO LINEA 5

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E9 – CALDAIA A METANO UFFICI (32 kW a metano)

relativa a un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione cartone ondulato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Fabbricato A

EMISSIONE E5 – CABINA ONDULATRICE

EMISSIONE E6 – CABINA ONDULATRICE

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E7 – CABINA INCOLLATRICE

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E10 – STAMPAGGIO

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Fabbricato 2

EMISSIONE E11 – CABINA ONDULATRICE – LINEA 1

EMISSIONE E12 – CABINA ONDULATRICE – LINEA 2

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E13 – CABINA INCOLLATRICE – LINEA 3

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E16 – SILOS AMIDO

Impianto di abbattimento: n. 2 silos, ciascuno dotato di un filtro a maniche

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	18,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E18 – GENERATORE VAPORE A METANO (5,582 MW a metano)

EMISSIONE E19 – GENERATORE VAPORE A METANO (5,582 MW a metano)

N. 2 medi impianti di combustione nuovi, ciascuno dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	8.100	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E20 – RECUPERATORI SFRIDI DI CARTONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Fabbricato 1

EMISSIONE E21 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA INCOLLAGGIO)
EMISSIONE E22 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA INCOLLAGGIO)
EMISSIONE E23 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA ONDULATRICE)
EMISSIONE E24 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA ONDULATRICE)
EMISSIONE E25 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA ONDULATRICE)
EMISSIONE E26 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA ONDULATRICE)
EMISSIONE E27 – RICAMBIO ARIA CABINA ONDULATRICE (ZONA ONDULATRICE)

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E28 - FILTRO PER VENTILATORI VUOTO CINGHIE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia edilizia con particolare riferimento ai fabbricati in considerazione di quanto espresso dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio relativamente alla conformità edilizia ed urbanistica dei fabbricati nella nota prot. n. 24154 del 10/07/2022 riportata nel precedente paragrafo “A. Premesse”.
3. Il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni **E11, E12, E13, E19** e alle **nuove emissioni E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni **E11, E12, E13, E19** e alle **nuove emissioni E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del

precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni **E11, E12, E13, E19** e alle **nuove emissioni E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. **Entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E5, E6, E7, E11, E12, E13, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio

entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I consumi di **inchiostri a base acquosa** utilizzati nell'attività di stampaggio di cui alla **emissione E10**, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti devono essere annotati almeno mensilmente su apposito **registro dei consumi** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Tali consumi giornalieri non devono essere complessivamente superiori a **30 kg**.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque **anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, **devono essere comunicati via posta elettronica certificata** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E16, E20, E28** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione

dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di

prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

16. **Dovrà essere comunicato** con le procedura per la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, il **programma inerente alla dismissione della linea di produzione del cartone ondulato ubicata nel capannone A e delle relative emissioni.**

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa e SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpa e APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.